

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge disciplina, nell'ambito delle competenze regionali concorrenti in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, della Costituzione), le modalità organizzative e procedurali necessarie a garantire l'effettività delle prestazioni sanitarie connesse all'assistenza al suicidio medicalmente assistito (SMA) nei casi in cui essa risulti consentita dalla normativa statale vigente e nel rispetto dei principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 242/2019, 135/2024, 66/2025, 132/2025, 204/2025). La finalità dell'intervento normativo è quella di assicurare uniformità di accesso sul territorio regionale, certezza procedurale, tutela della dignità della persona e corretto funzionamento del Servizio sanitario regionale, senza introdurre alcuna disciplina innovativa sui presupposti sostanziali di liceità della pratica, riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge, chiarendo espressamente che la disciplina regionale opera esclusivamente sul piano organizzativo e procedurale, nel rispetto delle competenze legislative statali in materia penale, civile e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. La disposizione recepisce i principi affermati dalla Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 242 del 2019 e con la successiva giurisprudenza, e individua quale obiettivo dell'intervento regionale la garanzia di uniformità territoriale nell'accesso ai percorsi assistenziali.

L'articolo 2 istituisce presso ogni azienda sanitaria locale una Commissione multidisciplinare permanente incaricata della valutazione tecnico-sanitaria delle istanze di accesso al suicidio medicalmente assistito. La norma individua le principali funzioni della Commissione, consistenti nella verifica dei requisiti previsti dalla normativa statale e dalla giurisprudenza costituzionale, nella definizione delle modalità concrete di attuazione della procedura e nella verifica dell'avvenuta informazione della persona interessata in ordine all'accesso alle cure palliative. La disposizione ribadisce che tali verifiche non introducono condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'ordinamento statale, ma si inseriscono nell'ambito degli obblighi informativi e di presa in carico sanitaria già previsti dalla legislazione statale vigente.

L'articolo 3 disciplina la composizione e il funzionamento della Commissione multidisciplinare, prevedendo la partecipazione su base volontaria di personale del Servizio sanitario regionale e l'istituzione di un elenco regionale dei professionisti disponibili. La disposizione assicura la

presenza di competenze professionali diversificate e integrate, necessarie per la valutazione della complessità clinica, psicologica ed etica delle situazioni considerate. Viene inoltre demandata alla Giunta regionale la definizione delle modalità organizzative e operative delle Commissioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa statale e dalla giurisprudenza costituzionale.

L'articolo 4 disciplina le modalità di presentazione dell'istanza, stabilendo il carattere personalissimo della richiesta e prevedendo forme alternative di manifestazione della volontà nei casi in cui le condizioni fisiche della persona non consentano la redazione scritta dell'istanza. La norma recepisce i principi contenuti nella legge n. 219 del 2017 in materia di consenso informato e autodeterminazione terapeutica, garantendo la possibilità di revoca della richiesta in qualsiasi momento.

L'articolo 5 regola la procedura di valutazione delle istanze, disciplinando la trasmissione della richiesta alla Commissione multidisciplinare e al Comitato etico territorialmente competente, nonché le modalità di svolgimento degli accertamenti clinici e sanitari. La disposizione attribuisce particolare rilievo all'interlocuzione personale con la persona richiedente (in conformità a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204 del 2025), alla completezza delle informazioni sulle alternative terapeutiche e palliative e al rispetto dell'alleanza terapeutica tra paziente e personale sanitario. I termini procedurali previsti hanno carattere ordinatorio e sono finalizzati esclusivamente a orientare l'organizzazione del servizio, senza introdurre automatismi decisorii o forme di silenzio significativo.

L'articolo 6 disciplina il ruolo del Comitato etico territorialmente competente, al quale è demandata la valutazione degli aspetti etici del caso e delle situazioni di particolare vulnerabilità. La disposizione chiarisce la distinzione tra il ruolo del Comitato etico e quello della Commissione multidisciplinare, riservando a quest'ultima l'accertamento tecnico-sanitario dei requisiti e al Comitato etico la valutazione etica e di garanzia.

L'articolo 7 disciplina il supporto assicurato dal Servizio sanitario regionale nei casi in cui le valutazioni previste abbiano esito positivo. La norma prevede che le aziende sanitarie garantiscano il supporto tecnico, farmacologico e organizzativo necessario all'attuazione della procedura, nei limiti e secondo le modalità risultanti dalla normativa statale vigente e dalla giurisprudenza costituzionale. Viene inoltre tutelata la libertà di coscienza del personale sanitario coinvolto,

prevedendo che la partecipazione avvenga su base volontaria e che il rifiuto di partecipare non comporti conseguenze professionali o disciplinari.

L'articolo 8 prevede la gratuità delle prestazioni erogate nell'ambito del percorso di assistenza al suicidio medicalmente assistito.

L'articolo 9, per l'attuazione delle prestazioni e i trattamenti previsti dalla legge, individua la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale. La disposizione precisa espressamente che la legge non interviene sulla determinazione dei livelli essenziali di assistenza, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

L'articolo 10 introduce strumenti di monitoraggio dell'attuazione della legge, demandando alla Giunta regionale la predisposizione di una relazione annuale al Consiglio regionale contenente dati aggregati e anonimi relativi alle istanze presentate, ai tempi procedurali, agli esiti delle valutazioni e alle eventuali criticità organizzative emerse nell'applicazione della disciplina.

L'articolo 11 contiene una clausola di conformazione alla disciplina statale, prevedendo che le disposizioni regionali si applichino nel rispetto della normativa statale vigente e cessino di avere efficacia in caso di sopravvenuta incompatibilità con successive disposizioni legislative nazionali. La norma prevede inoltre che, in caso di approvazione di una disciplina statale organica in materia, la Giunta regionale trasmetta al Consiglio regionale una relazione sull'impatto della nuova normativa e sulle eventuali esigenze di adeguamento.

L'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore della legge, prevedendo che essa acquisti efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.